



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2020-2021

Comunicato Ufficiale N°21 del 31/07/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 2 luglio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA

80) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIARDIELLO MASSIMO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SPORT BLERA, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 ED ART.22, COMMA 1 DEL C.G.S. ED A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD T.C. FOGLIANO 2000 SRL, SIG. FRATEIACCI AGOSTINO, PER LE VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT.4, COMMA 1, 22, COMMA 1 E 34, COMMA 1 DEL C.G.S., A CARICO DI DOLCI PIETRO, DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ ASD T.C. FOGLIANO 2000 SRL ALL'EPOCA DEI FATTI, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 E ART.22, COMMA 1 DEL C.G.S. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD T.C. FOGLIANO 2000 SRL, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.357 del 3/07/2020

Il Procuratore Federale Interregionale;

letti gli atti del procedimento disciplinare avente ad oggetto "Segnalazione del Settore Giovanile e Scolastico del Lazio, inerente la condotta del presidente, del direttore generale e della società T.C. Fogliano 2000, oltre che del tecnico Giardiello Massimo, tesserato per altra società, i quali avrebbero svolto attività di proselitismo nei confronti di minori tesserati con la società Fontus, oltre ad offese e atti di bullismo che questi ultimi avrebbero ricevuto da parte di giovani tesserati del T.C. Fogliano 2000, nonché per violazione della clausola compromissoria da parte del presidente della stessa T.C. Fogliano 2000".

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata agli interessati, nonché la nuova notifica al tecnico Giardiello Massimo e che, i predetti soggetti nulla riscontravano facendo decorrere i termini previsti.

Tutto nasce dalla comunicazione del Coordinamento del S.G.S. del Lazio, trasmessa alla Procura, in cui riporta una denuncia/querela sporta dal presidente Frateiacchi e messaggi sleali ed

antisportivi verso i tesserati della società Fontus, da parte del sig. Zaccaro.

Ritenuto che sono stati acquisiti, oltre la nota di cui sopra, vari documenti, quali verbali di audizioni, in particolare quello del denunciante De Marco Luca, presidente della società Fontus e di calciatori e del tecnico della predetta società, nonché dell'allenatore del Vetrallablara Calcio, e degli altri soggetti coinvolti nel caso in esame;

Osservato che dall'esame degli atti di indagine in questione è emerso che Giardiello Massimo, attualmente tesserato con la società Castel Giorgio, ha allenato la squadra del T.C. Fogliano 2000, categoria Primi Calci, privo di qualifica e di tesseramento con la predetta società; inoltre, lo stesso soggetto ha contattato nel settembre 2018 calciatori minorenni, tesserati per la società Fontus, invitandoli a tesserarsi per la società T.C. Fogliano 2000, screditando la società Fontus, dichiarando che a breve sarebbe fallita;

È emerso che Zaccaro Biagio, allorquando era tesserato come allenatore con la società T.C. Fogliano 2000, ha utilizzato frasi sleali ed antisportive nei confronti della società Fontus e dei giovani calciatori della stessa, analiticamente dimostrate nell'atto di deferimento e che, per lo stesso, la Procura procederà con separato atto di deferimento alla Commissione Disciplinare del Settore tecnico.

È emerso altresì che Dolci Pietro, all'epoca dei fatti direttore generale della società T.C. Fogliano 2000, in occasione della gara del 28.10.2018 contro la società Fontus, mentre svolgeva la funzione di assistente arbitrale proferiva nei confronti del calciatore Casciatti Mattia, della società Fontus, durante una fase di gioco, la frase "alzati pagliaccio".

Che infine è emerso che Frateiaci Agostino, all'epoca dei fatti presidente della società T.C. Fogliano 2000, ha presentato denuncia/querela alla Polizia di Stato nei confronti del presidente della società Fontus, De Marco Luca, senza chiedere la preventiva autorizzazione alla F.I.G.C..

Rileva la Procura che Frateiaci Agostino, Dolci Pietro e Giardiello Massimo non si sono presentati in Procura, senza giustificato motivo.

La Procura, rilevato che dagli atti sopra indicati ha accertato che i comportamenti dei soggetti in argomento sono in violazione delle norme regolamentari indicate in premessa e, pertanto, ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Giardiello Massimo, Frateiaci Agostino, in violazione dell'art.30 dello Statuto Federale, e Dolci Pietro e la società T.C. Fogliano 2000, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S..

Il Presidente del Tribunale, verificata la regolarità della notifica dell'atto di deferimento, fissava la riunione per la discussione dandone formale avviso a tutte le parti.

Alla riunione risultavano assenti tutti i deferiti, benché regolarmente avvisati, e non risultava prodotto alcuno scritto difensivo.

La Procura Federale, richiamati tutti gli atti e le conclusioni del deferimento, richiedeva l'affermazione di responsabilità per tutti i deferiti e la irrogazione delle seguenti sanzioni: a carico dei dirigenti Frateiaci e Giardiello mesi nove di inibizione, a carico del dirigente Dolci mesi sei di inibizione ed a carico della società TC Fogliano 2000 l'ammenda di € 900,00.

Ritiene il Tribunale che a carico del presidente Frateiaci Agostino non sussista l'inculpazione di cui al capo A della rubrica.

Viene contestato al tesserato di aver presentato una denuncia querela alla Polizia di Stato nei confronti del Sig. Luca De Marco presidente della società Fontus, senza ottenere la preventiva autorizzazione dai competenti Organi della Federazione.

Dall'esame della denuncia querela si può rilevare come il Frateiaci lamenti l'accesso abusivo, tramite probabilmente l'acquisizione non autorizzata delle credenziali di accesso, alla sezione riservata alla società TC Fogliano 2000 nel sito della Federazione Italiana Gioco Calcio, producendo a supporto l'indicazione di varie persone che avrebbero visto come il De Marco mostrasse sul suo telefono cellulare la sezione riservata al Fogliano ed, in particolare, il tabulato dei calciatori della medesima società, che non avrebbe compreso alcuni giovani calciatori schierati in campo che, a suo dire, non sarebbero stati regolarmente tesserati.

Il denunciante riteneva quindi che il De Marco avesse utilizzato le credenziali d'accesso al sito della società di cui era venuta a conoscenza precedentemente, e che non aveva ovviamente alcun diritto di utilizzare. Il reato in contestazione appare essere quello di cui all'articolo 615 quater c.p. aggravato per la sussistenza delle condizioni di cui all'art.617 quater quarto comma n. 1 c.p. in quanto il sito a cui le credenziali consentivano l'accesso era quello della Federazione, ente pubblico, (qualora non si voglia ipotizzare il più grave reato previsto dall'articolo 615 ter c.p.

aggravato), per il quale non vi è condizione di procedibilità, si sarebbe altresì verificato l'abusivo accesso a dati sensibili ricavabili dal tabulato dei calciatori e dalle altre informazioni attingibili dal sito, in violazione della normativa sulla privacy.

È ormai granitica la conclusione da parte sia della Giurisprudenza degli Organi Giurisdizionali del CONI che di quella Federale che la clausola compromissoria non venga violata quando il fatto denunciato costituisca un reato per il quale non vi sia condizione di procedibilità; invero vi è Giurisprudenza contrastante anche quando ci si trovi di fronte ad un reato perseguibile a querela di parte se il fatto descritto non attiene strettamente all'evento sportivo e, di conseguenza, non è regolamentato nell'ordinamento federale.

Nella specie, come si è visto, oltre a trattarsi di un reato perseguibile d'ufficio, ci si troverebbe in una fattispecie del tutto avulsa dall'evento sportivo in se, e relativa al delicato ambito della protezione dei dati personali e dell'accesso ai sistemi informatici in cui vi è assoluta esclusività dell'ordinamento statale.

Nella specie, quindi, il tesserato non ha violato alcuna clausola compromissoria non essendo necessario alcun avviso agli Organi Federali per presentare una denuncia all'Autorità Giudiziaria in relazione a fatti che ipotizzino reati perseguibili d'ufficio e del tutto avulsi dell'attività sportiva in se considerata; ovviamente senza entrare minimamente nel merito della fondatezza o meno dei fatti denunciati.

Per quanto attiene tutte le altre incolpazioni ritiene il Tribunale che siano documentalmente provate e che non si possano analizzare fatti a discarico che i deferiti non hanno ritenuto di fornire omettendo ogni difesa nel giudizio.

Le sanzioni vanno però parametrize ai precedenti consolidati ed all'effettiva portata degli addebiti e fissate come da dispositivo.

Tutto ciò premesso il Tribunale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti Giardiello Massimo e Dolci Pietro responsabili delle violazioni rispettivamente loro ascritte e, per l'effetto, di irrogare al sig. Giardiello Massimo l'inibizione per 6 mesi ed al sig. Dolci Pietro l'inibizione per 2 mesi.

Di ritenere il sig. Frateiacchi Agostino responsabile della sola violazione di cui al capo B del deferimento, irrogandogli la sanzione dell'inibizione per 2 mesi.

Di irrogare altresì alla società ASD T.C. Fogliano 2000 SRL l'ammenda di euro 500,00.

Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

81) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE JACOPO DI FAZIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 32, COMMA 2 DEL C.G.S. E 40, COMMA 4 DELLE N.O.I.F. NONCHÉ A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD LODIGIANI CALCIO 1972, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.357 del 3/07/2020

Il Procuratore Federale Interregionale;

letti gli atti d'indagine relativi al procedimento disciplinare avente ad oggetto "Condotta del calciatore Di Fazio Jacopo che ha sottoscritto nel corso della stagione 2019/2020 una duplice richiesta di tesseramento, la prima per la società Lodigiani Calcio 1972 e la seconda per la società Albalonga".

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, inviata ai predetti soggetti in data 4 novembre 2019, ed alla quale non è stato dato alcun riscontro, e rilevato che nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- la mail del 4 ottobre 2019 inviata alla Procura Federale dalla società Albalonga, con la quale si segnalava l'avvenuto respingimento della richiesta di tesseramento del calciatore Di Fazio Jacopo, che aveva sottoscritto la distinta di tesseramento a favore della società e da questa caricata con firma elettronica sul portale informatico del Dipartimento Interregionale, in data 19 agosto 2019;
- lo storico del calciatore Di Fazio Jacopo, da cui risulta il tesseramento a favore della società Lodigiani Calcio 1972, a far data del 18 agosto 2019.

La Procura, ritenuto che dalla attività di indagine e dalla documentazione sopra indicata è emerso che il calciatore in argomento ha violato le norme regolamentari di cui all'oggetto, per aver sottoscritto il tesseramento a favore della società Albalonga in data 19 agosto 2019, dopo aver sottoscritto il tesseramento a favore della società Lodigiani in data 18 agosto 2019; fatto commesso in Albano Laziale, nella data di sottoscrizione del tesseramento a favore della società Albalonga.

In relazione a tutto ciò la procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il calciatore Di Fazio Jacopo, per le motivazioni di cui sopra, e la società ASD Lodigiani Calcio 1972, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.6, comma 2 del C.G.S., alla quale apparteneva il calciatore in questione al momento della commissione dei fatti.

Il Tribunale, verificata la regolarità delle notifiche del deferimento, fissava la riunione per la discussione che si teneva il 2-7-2020.

Perveniva richiesta di rinvio da parte della società Lodigiani Calcio 1972, motivata da "improvvisi impegni inderogabili" del Presidente che non avrebbe potuto partecipare alla riunione.

Sulla richiesta di rinvio il rappresentante della Procura Federale si opponeva non ritenendola minimamente motivata se non con il generico richiamo a non meglio specificati "impegni" ed il Tribunale la respingeva con ordinanza resa contestualmente con la quale rilevava come, oltre all'assoluta genericità della richiesta, doveva sottolinearsi come il Presidente della società non risultasse direttamente deferito e quindi la sua presenza, quale rappresentante della società, poteva essere delegata a qualsiasi altro dirigente senza intaccare il diritto di difesa.

Il rappresentante della Procura Federale richiedeva quindi l'affermazione di responsabilità dei deferiti e per l'effetto l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 150,00 a carico della società e della squalifica di una giornata di gara per il calciatore.

Ritiene il Tribunale che i fatti di cui al deferimento siano provati documentalmente.

È in atti il meccanografico del calciatore da cui si rileva che lo stesso ha contratto regolare tesseramento con la società Lodigiani in data 18 agosto 2019, è altresì in atti la documentazione inoltrata dalla società denunciante e recepita dalla Procura Federale che mostra come lo stesso calciatore avesse sottoscritto altra richiesta tesseramento con la società Albalonga che aveva tentato di inoltrarla il 19 agosto 2019 e che era stata respinta dal sistema per la preesistenza dell'altro tesseramento.

È quindi evidente la violazione commessa dal calciatore che non ha avuto conseguenze solo per il nuovo sistema di tesseramento che impedisce in tempo reale e respinge richieste di tesseramento per calciatori già tesserati e recepisce i tesseramenti a vista.

Le sanzioni richieste appaiono del tutto congrue e motivate, considerando che la società, che peraltro si giova delle prestazioni del calciatore, deve rispondere del comportamento del proprio tesserato in forza dei consolidati principi dell'ordinamento.
Tutto ciò premesso il Tribunale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di sanzionare il sig. Di Fazio Jacopo con la squalifica per 1 giornata e la società ASD Lodigiani Calcio 1972 con l'ammenda di euro 150,00.
Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 9 luglio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

92) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO VINCITORIO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.39 LETTERA FD) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ED IN RELAZIONE ALL'ART.23 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. VINCENZO VALENTE, PRESIDENTE ALL'EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.23 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.5 del 10/07/2020

Il Procuratore Federale interregionale letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. prot. 608 pfi 19/20 avente ad oggetto " Mancato tesseramento di un tecnico abilitato dal Settore Tecnico per la conduzione della squadra partecipante al Campionato di Prima Categoria da parte della Soc. Real Cassino Colosseo la quale sarebbe indebitamente affidata al Sig. Vincitorio Alessandro, non abilitato dal Settore Tecnico ma tesserato come Dirigente Accompagnatore" con la quale veniva segnalato che nel corso della Stagione Sportiva 2019/2020 la Società Real Cassino Colosseo aveva tesserato come Dirigente Accompagnatore il Sig. Vincitorio e quindi privo di qualifica in quanto non iscritto all'Albo del Settore Tecnico ha svolto le funzioni di allenatore in favore della ASD Real Cassino Colosseo come risulta dalle distinte ufficiali delle gare tutte valide per il Campionato Under 15 Giovanissimi Provinciali e come risulta anche dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Sig. Vincitorio sui social-media e agli organi di stampa.

A tali comportamenti segue la responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6 commi 1 e 2 CGS della Soc. Real Cassino Colosseo e del suo Presidente all'epoca dei fatti, Sig. Valente Vincenzo per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Vincitorio Alessandro di svolgere nella S.S. 2019/2020 l'attività di allenatore pur non essendo abilitato e privo di qualifica.

La Procura accertato che il Sig. Vincitorio, tesserato come Dirigente Accompagnatore, aveva la conduzione della squadra Soc. Real Cassino Colosseo per il campionato di Prima Categoria non essendo abilitato ritiene così, tale condotta idonea a far sorgere una responsabilità disciplinare in capo al Sig. Vincitorio e al Pres. Sig. Valente poiché contraria al dovere di lealtà, proibita e correttezza di rispetto e osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4 co. 1 del CGS.

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata ai soggetti interessati, preso atto che la Società Real Cassino Colosseo non presentava memoria difensiva, ne avanzava richiesta di essere sentita.

Tutto ciò premesso, ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Vincitorio e Valente e la Soc. Real Cassino Colosseo per aver consentito e comunque non impedito le violazioni regolarmente a loro addebitate con responsabilità diretta ed oggettive ai sensi dell'art. 6 co 1 del CGS a carico della suddetta società e per i comportamenti posti in essere dal proprio allenatore e presidente al momento della commissione dei fatti.

Il giorno 09.07.2020 presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunito il Tribunale Federale Territoriale.

Per la Procura Federale era presente l'Avv. Enrico Liberati, mentre per i deferimenti nessuno è comparso.

La Procura Federale insisteva nell'atto di deferimento del procedimento 608/2019-2020, per le seguenti sanzioni:

- mesi 6 di inibizione per il Dirigente Accompagnatore Vincitorio Alessandro;

- mesi 6 di inibizione per il Presidente Valente Vincenzo;
- euro 600,00 di ammenda per la Soc. Real Cassino Colosseo.

Il Tribunale Federale Territoriale, valutando gli atti del fascicolo ritiene i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente ascritte per aver consentito e autorizzato il dirigente della società Vincitorio Alessandro sprovvisto del titolo specifico, a svolgere la funzione di allenatore della società Real Cassino Colosseo, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del CGS e, per l'effetto

DELIBERA

Di dichiarare i deferiti responsabili degli addebiti ascritti e, per gli effetti, di sanzionarli nei seguenti modi:

- ASD Real Cassino Colosseo, ammenda euro 300,00;
- Vincitorio Alessandro, inibizione per 3 mesi;
- Valente Vincenzo, inibizione per 3 mesi.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 16 luglio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CESARE COLETTA, ALESSANDRO DI MATTIA, FELICE SIBILLA, LIVIO ZACCAGNINI

94) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S. TORRE ANGELA ACDS S.R.L. PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART.4, COMMA 3 DEL PREVIGENTE C.G.S. (OGGI TRASFUSO NELL'ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S.), A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ZENA MONTECELIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART.4, COMMA 2 DEL PREVIGENTE C.G.S. (OGGI TRASFUSO NELL'ART.6, COMMA 3 DEL C.G.S. E DEL SIG. GETULI MASSIMO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ZENA MONTECELIO PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART.1 BIS DEL PREVIGENTE C.G.S. (OGGI TRASFUSO NELL'ART.4 DEL C.G.S.).

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.11 del 17/07/2020

Il Procuratore Federale Interregionale dava corso al procedimento disciplinare nr. 125 stagione sportiva 19-20, avente ad oggetto la condotta dei sostenitori della S.S. Torre Angela per le gravi offese rivolte alla sig.ra Giada Mammucari direttore della gara A.S.D. Zena Montecelio-SSD Certosa del 15.5.19.

In particolare, dalla documentazione raccolta e dall'audizione delle parti interessate è emerso che a) nel corso della gara A.S.D. Zena Montecelio-SSD Certosa del 15.5.19 l'arbitro sig.ra Giada Mammucari è stata destinataria di gravi offese a sfondo sessuale e sessista pronunciate da sostenitori e tesserati della S.S. Torre Angela che "riconosciuti grazie a vessilli e tute sociali" assistevano alla predetta partita, tale circostanza – riportata nel referto dell'arbitro – è stata confermata anche dai tesserati di ambo le squadre in campo (sig. Ghinassi Arturo e Tanturri Federico, all'epoca dei fatti calciatori della S.S.D. Certosa; Paglione Gabriele e Vitali Valerio all'epoca dei fatti calciatori della Zena Montecelio) oltre che dal sig. Fabrizio Ciani, vice presidente della S.S. Torre Angela;

b) il comportamento di Massimo Getuli – che, pur ritualmente invitato, ometteva di rendere dichiarazioni innanzi al collaboratore federale, senza fornire alcuna motivazione - costituisce una violazione dei principi di lealtà correttezza e probità ex art. 4 C.G.S. cui consegue la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 2 C.G.S. della ASD Zena Montecelio quale Società di appartenenza;

c) il sig. Massimo Getuli in data 15.02.20 concordava con la Procura Federale la sanzione ex art. 126 C.G.S..

Sulla scorta di quanto sopra riepilogato, la Procura Federale notificava il deferimento in commento. Il Tribunale fissava l'udienza al 16.7.20 alla quale non compariva nessuno per i deferiti, laddove la Procura Federale - riportandosi all'atto di deferimento - chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni:

- ammenda di €.2000,00 per la S.S. Torre Angela;
- ammenda per €.200,00 per l'A.S.D. Zena Montecelio;
- inibizione per il sig. Massimo Getuli di 30 gg.

Il Tribunale Federale, a scioglimento della riserva, sulla scorta della documentazione acquisita, ritiene provata la responsabilità dei deferiti per i fatti come a loro ascritti, in tale senso oltre al referto arbitrale – che già costituisce fonte di prova privilegiata – sono univoche le testimonianze raccolte in istruttoria che hanno dato contezza sia sulla presenza di sostenitori e tesserati del Torre Angela tra il pubblico della gara ASD Zena Montecelio - SSD Certosa, sia delle gravi offese rivolte da questi alla direttrice di gara Giada Mammucari.

Solo sotto il profilo del quantum, anche in considerazione della categoria, si ritiene di mitigare la sanzione economica, pertanto, il Tribunale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolamentari ascritte e, per l'effetto, di irrogare le seguenti sanzioni:

- S.S. Torre Angela ACDS S.r.l., l'ammenda di euro 800,00;
- A.S.D. Zena Montecelio, l'ammenda di euro 100,00;
- Getuli Massimo, l'inibizione per 30 giorni.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Felice Sibilla

95) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA MASSARI ESTELLA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN FRANCESCO PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 IN RELAZIONE ALL'ART.2, COMMA 1, E 32, COMMA 2 DEL C.G.S. NONCHÉ DELL'ART.39, COMMA 2 DELLE N.O.I.F., IL SIG. CARBONARI ALESSANDRO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN FRANCESCO PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 IN RELAZIONE ALL'ART.2, COMMA 1, E 32, COMMA 2 DEL C.G.S. NONCHÉ DELL'ART.39, COMMA 2 DELLE N.O.I.F., I SIGG. BOTTIGLIERO FEDERICO, CARBONARI FEDERICO, SGRULLETTA ALESSANDRO E URBANI TOMMASI ALL'EPOCA DEI FATTI TUTTI CALCIATORI DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN FRANCESCO TUTTI PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 IN RELAZIONE ALL'ART.2, COMMA 1, E 32, COMMA 2 DEL C.G.S. NONCHÉ DELL'ART.39, COMMA 2 DELLE N.O.I.F. NONCHÉ A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN FRANCESCO AI SENSI DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.11 del 17/07/2020

A seguito della decisione n. 11/TFN del 19.9.2019 del Tribunale Federale Territoriale, sez. Tesseramenti, la Procura Federale veniva investita della questione dell'apocriefa delle sottoscrizioni apposte dei genitori di Tommaso Urbani sul modulo di tesseramento di tale giovane calciatore.

Svolte le indagini anche relativamente altri tesseramenti, secondo gli inquirenti sarebbe emerso che i moduli dei calciatori minorenni Tommaso Urbani, Alessandro Sgrulletta, Federico Bottigliero e Federico Carbonari, nonché quella del dirigente Alessandro Carbonari, non fossero da loro state apposte, benché gli stessi avessero partecipato all'attività sportiva della società ASD San Francesco per la stagione sportiva 2018/2019.

Per tali motivi, la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale i summenzionati tesserati per aver consentito o non essersi opposti alla apposizione di firma apocrife sui rispettivi moduli di tesseramento nonché la sig.ra Estella Massari, all'epoca presidente della ASD San Francesco, per aver consentito tale condotta o comunque aver omesso di vigilare sull'autenticità delle sottoscrizioni, e la società stessa a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

All'udienza del 16.07.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Maurizio Gentile, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, la sig.ra Estella Massari fosse sanzionata con 6 mesi di inibizione, il sig. Alessandro Carbonari con 3 mesi di inibizione, i calciatori Tommaso Urbani, Alessandro Sgrulletta, Federico Bottigliero e Federico Carbonari con 4 giornate di squalifica ciascuno e la società ASD San Francesco con € 600,00 di ammenda.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati.

A ben vedere, infatti, risulta acclarato che i calciatori e il dirigente fossero stati tesserati dalla ASD San Francesco pur in assenza di regolare sottoscrizione sui relativi moduli.

Emerge però altrettanto nitoreo che essi abbiano partecipato all'attività sportiva della società e pertanto il tesseramento, pur formalmente irregolare, sia stato comunque da essi conosciuto e voluto.

Da ciò deve discendere un aggravamento delle posizioni dei calciatori deferiti che comunque hanno consentito che le firme fossero apocrife, rimanendo per loro possibile far dichiarare la nullità del tesseramento qualora avessero voluto, in ovvio spregio ai principi di lealtà, correttezza e probità.

Uguualmente deve sanzionarsi il presidente Estella Massari che non ha accertato o fatto accertare che le sottoscrizioni fossero apposte effettivamente dai genitori dei minori, potendo facilmente richiedere la presenza fisica dei firmatari e verificando la loro qualità.

Controlli che andavano svolti anche relativamente alla firma del sig. Alessandro Carbonari. Conseguono la responsabilità diretta e oggettiva della società.

Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, le richieste avanzate dalla Procura risultano congrue rispetto alle condotte tenute e al loro disvalore, in base all'accertato svolgersi dei fatti, ad esclusione di quelle relative i calciatori che dovranno essere aggravate per i motivi esposti. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolamentari ascritte e, per l'effetto, di sanzionare i deferiti nei seguenti modi:

- Massari Estella, mesi 6 di inibizione;
- Carbonari Alessandro, mesi 3 di inibizione;
- Bottigliero Federico, Carbonari Federico, Sgrulletta Alessandro e Urbani Tommaso, tutti per n.5 giornate di squalifica;
- A.S.D. San Francesco, ammenda di euro 600,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

96) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PASSARANI MORENO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA A.S.D. ATLETICO CANNETO, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.37, COMMA 1 E ALL'ART.39 LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO NONCHÉ IN RELAZIONE ALL'ART.23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. BERTINI OTTAVIO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. ATLETICO CANNETO ALL'EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.37, COMMA 1 E ALL'ART.39 LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO NONCHÉ IN RELAZIONE ALL'ART.23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO CANNETO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.11 del 17/07/2020

Il Procuratore Federale Interregionale dava corso al procedimento disciplinare nr. 619 19-20, avente ad oggetto la presunta attività di prestanome svolta dal sig. Giancarlo Marsili, allenatore di base tesserato per la stagione sportiva 2019-2020 per l'Atletico Canneto, società di Prima Categoria, in favore dei sigg. Massimo Ruscito e Moreno Passarani, non abilitati dal settore tecnico e tesserati come dirigenti accompagnatori della medesima Atletico Canneto.

In particolare, dalla documentazione raccolta – con particolare riferimento alla relazione del collaboratore della Procura Federale Dott. Angelo Moracci e relativi allegati, segnalazione del 22.11.19 dell'AIAC – sono emersi i fatti a fondamento del deferimento come sopra riepilogato, fermo restando che nei confronti del sig. Giancarlo Marsili si procederà con separato atto di deferimento davanti alla Commissione Disciplinare presso il settore tecnico della FIGC.

Pur ritualmente notificato l'avviso della fine indagini, gli odierni deferiti non chiedevano di essere ascoltati, né producevano memorie difensive, né partecipavano all'udienza del 16.07.20, all'esito della quale la Procura Federale, riportandosi all'atto di deferimento, insisteva per l'inibizione di due mesi per i sigg. Moreno Passarani ed Ottavio Bertini e l'ammenda di €.200,00 per l'Atletico Canneto.

Il Tribunale Federale, a scioglimento della riserva, ritenuta provata, sulla scorta dell'istruttoria espletata, la responsabilità dei deferiti per i fatti come a loro ascritti, e ritenuta congrua, anche sotto il profilo del quantum, la sanzione richiesta dalla Procura Federale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, pertanto, di sanzionare il sig. Passarani Moreno, con 2 mesi di inibizione, il sig. Bertini Ottavio, con 2 mesi di inibizione e la società A.S.D. Atletico Canneto, con l'ammenda di euro 200,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Felice Sibilla

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 31 luglio 2020

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli